

**TRIBUNALE DI TORINO**

- SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI -

**DECRETO EX ART. 78, COMMA 1, CCII**  
**DI APERTURA DEL CONCORDATO MINORE DI**   
**nel procedimento unitario n. 169/2022**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/3/2023;

**premess**o che

- in data 29/12/2022  ha presentato una proposta di concordato minore ex art. 74 ss. CCII;
- la proposta prevede, in sintesi:
  - o la destinazione ai creditori della somma complessiva di € 60.000 da versarsi secondo le seguenti modalità e tempistiche:
    - € 20.000,00 entro 30 giorni dall'omologazione del piano, con finanza proveniente da  moglie del debitore, la quale ha assunto l'impegno di versare la suddetta somma subordinatamente all'omologazione del concordato minore, giusta dichiarazione allegata alla proposta;
    - € 40.000 (di cui la metà entro 210 giorni dall'omologazione del piano, e l'altra metà in 8 rate trimestrali a decorrere dal trecentesimo giorno successivo all'omologa) quali proventi della prosecuzione in continuità diretta dell'attività professionale svolta dal debitore;
  - o la soddisfazione, attraverso tale somma, del 100% dei crediti in prededuzione, dei crediti con privilegio ex art. 2778 c.c. di 1° e 8° grado e del 24,76% dei crediti con privilegio ex art. 2778 c.c. di 18° grado, secondo il dettaglio previsto nel piano;
- con decreto depositato in data 23/1/2023, rilevato che non risultava allegata alla domanda parte della documentazione prevista dall'art. 75 CCII, tra cui quella prevista alle lettere b), c), d), e che non era fornita alcuna garanzia dell'adempimento da parte del ricorrente e della moglie delle obbligazioni previste nella proposta, è stato assegnato al ricorrente termine fino al 3/2/2022 per l'integrazione della documentazione allegata al ricorso;
- con decreto del 7/3/2023, ritenuta insufficiente l'integrazione effettuata in data 3/2/2023, e ritenuto necessario, in particolare, *"ai fini della valutazione della fattibilità giuridica ed economica della proposta di concordato, che il pagamento della finanza esterna venga in qualche modo garantito (tramite, ad es. deposito fiduciario, assegno circolare intestato alla procedura, fideiussione a prima richiesta*

*e senza eccezioni rilasciata da primario istituto di credito, garanzia reale, ecc.), onde consentire ai creditori di poter esprimere consapevolmente il proprio voto su una proposta che sia ragionevolmente realizzabile e non meramente aleatoria”, il Tribunale ha fissato udienza il 20/3/2023, con termine alla parte fino al 17/3/2023 per l’integrazione del piano;*

- in data 15/3/2023 la parte ricorrente ha dato atto che la moglie del ricorrente, a garanzia dell’impegno assunto, ha depositato fiduciarmente presso la Commercialista del ricorrente assegno circolare dell’importo di € 20.000 intestato al Concordato minore di ;
- all’udienza del 20/3/2023 la parte ricorrente ha insistito per l’apertura della procedura;

**considerato** che

- il Tribunale risulta competente ai sensi dell’art. 27, comma 2, CCII;
- il debitore appare qualificabile come professionista sovraindebitato ex art. 2 comma 1, lett. c), che non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, e non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati emergenti dalla documentazione prodotta ai sensi dell’art. 75, comma 1, CCII;
- la proposta di concordato consente al debitore di proseguire l’attività professionale e, in ogni caso, prevede l’apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- la domanda è stata formulata tramite OCC ed è corredata da una relazione particolareggiata comprendente i contenuti previsti dall’art. 76, comma 2, CCII;

**ritenuto** che

- la domanda, all’esito delle integrazioni fornite nel corso del procedimento, risulti ammissibile;
- non si rientri in una delle ipotesi previste dall’art. 78, comma 2 bis, CCII, e, quindi, non debba procedersi alla nomina di un Commissario;

**osservato** che, sebbene gli artt. 74 ss. CCII non prevedano la necessaria fissazione di un’udienza, sia tuttavia opportuno disporre la convocazione delle parti e dell’OCC al fine di verificare se sia stata raggiunta la maggioranza di cui all’art. 79 CCII e se siano state proposte contestazioni;

**visti** gli artt. 74 e ss. CCII,

**P.Q.M.**

**dichiara** ammissibile la proposta di concordato minore proposta da

**dichiara** aperta la procedura di concordato minore di

**dispone** che l’OCC

- pubblichi il presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel Registro delle Imprese se il debitore svolge attività di impresa;
- comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto;

**assegna** ai creditori il termine di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

**avverte** i creditori che:

- ai sensi dell'art 79, comma 3, CCII in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
- ai sensi dell'art. 79, comma 2, CCII, non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda, e che sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
- nella comunicazione all'OCC devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, in mancanza essendo loro comunicati provvedimenti mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78, comma 4, CCII;

**fissa** udienza il 26 giugno 2023, alle ore 11, nell'aula n. 40 del Palazzo di Giustizia, per verificare il raggiungimento delle maggioranze di legge e decidere su eventuali contestazioni;

**dispone** che l'OCC entro il termine di cinque giorni prima di tale udienza depositi nel fascicolo telematico una relazione riepilogativa sullo svolgimento e sugli esiti delle operazioni di voto (in particolare su perfezionamento delle comunicazioni effettuate ai creditori, pubblicazioni effettuate, dichiarazioni di voto pervenute, eventuali esclusioni ai sensi dell'art. 79, comma 2, CCII, raggiungimento o meno della maggioranza richiesta dall'art. 79 CCII, eventuali contestazioni pervenute e parere motivato sulle stesse);

**Si comunichi alla parte ricorrente ed all'OCC.**

Torino, 21 aprile 2023

Il Giudice  
(Stefano Miglietta)